



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 87 del 29/11/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: DEPOSITO PRESSO IL M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SERVIZI DEPOSITI -PALERMO- SOMME DOVUTE AI SIGG. CASCONI VELI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 374/16.**

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Premesso:

che con deliberazione di GM n. 193 del 27 aprile 2017 è stato proposto l'atto per il riconoscimento, da parte del consiglio comunale, dei debiti fuori bilancio 2016-sett. 1° Affari generali;

che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 28 del 12.06 2017, ha riconosciuto i debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui al comma 1 lett.a) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, come riportati nel dispositivo della succitata deliberazione;

che con la medesima deliberazione è stata data copertura finanziaria ai debiti riconosciuti;

che il debito contrassegnato al n. 3 allegato "F" della predetta deliberazione scaturisce dalla sentenza esecutiva della Corte di Appello di Catania n. 374 del 3 marzo 2016 che, pronunciata nel giudizio in opposizione a stima, promosso dai signori Cascone Veli, per ottenere la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea in relazione ad un terreno di loro proprietà, sito in c.da Pianetti, ed occorso per la realizzazione del collettore di deflusso delle acque bianche e per la revisione della rete per le acque nere, ha determinato l'indennità dovuta ai signori di cui sopra per l'espropriazione effettuata dall'Ente espropriato con decreto n. 28300 del 12.06.93;

che la Corte di Appello di Catania ha posto altresì a carico dell'ente le spese di giudizio;

che le somme da liquidare risultano essere di complessive € 71.920,64 così distinte: € 57.424,13 per indennità di esproprio ed € 14.496,51 per spese processuali;

che con nota del 28.11.16, l'avvocato, Angelo Frediani, ex dirigente dell'avvocatura comunale, ha chiesto il pagamento della somma di € 16.050,32 a lui dovutagli (compenso legale) in esecuzione della sentenza n. 10751 del 25 maggio 2015 della Suprema Corte di Cassazione con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dai signori Cascone – Veli avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1164/08 riguardante la occupazione illegittima di suolo in c.da Serralinena;

che l'incarico, per la difesa dell'ente nella causa di cui sopra, veniva conferito al professionista nel corso del rapporto di servizio reso in qualità di dirigente dell'Avvocatura comunale (Del.GM n. 447/2009) e, per effetto della determinazione Sindacale n. 145/11, dallo stesso veniva proseguito;

che con la sentenza n. 10751 del 25 maggio 2015, i signori Cascone Veli venivano condannati al pagamento delle suddette spese di giudizio;

che il credito vantato verso i sigg.ri Cascone Veli è di competenza dell'anno 2015 seppure non risulta assunto alcun accertamento di entrata nell'anno 2015;

che successivamente, con deliberazione di GM n. 272 del 25 giugno 2015, l'avvocato Frediani riceveva dall'ente l'incarico di recuperare le suddette spese legali; pertanto in data 1.04.2016 notificava ai sigg. Cascone Veli copia della citata sentenza in forma esecutiva ;

che con comunicazione pec indirizzata all'avvocatura comunale, il difensore dei sigg. Cascone Veli, avvocato Giambattista Schininà, eccepiva la compensazione delle somme liquidate con la sentenza di Cassazione di cui sopra con la maggiore somma portata dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n.374/16, sempre in materia di esproprio, di terreni in c.da Serralinena , dovuta alla ditta Cascone Veli per € 23.486,87 (indennità di esproprio) ed € 7.819,93 (indennità di occupazione) oltre interessi maturandi e maturandi e spese di giudizio;

che l'avvocato Schininà con la stessa nota diffidava l'ente ad avviare azione esecutiva ai danni dei sigg. Cascone Veli e chiedeva che il credito vantato dal Comune per le spese di giudizio, liquidate con la sentenza n. 10751/15 , venisse compensato con il maggiore credito vantato dai sigg. ri Cascone Veli in dipendenza della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 374/16 con la conseguenza che i Cascone Veli avrebbero assolto la loro pendenza attesa la coesistenza dei due crediti- debiti;

che questo ufficio, al fine di evitare un giudizio di opposizione a precetto con eccezione di compensazione, come già sperimentato in sede di un precedente recupero di onorari, atteso che il credito eccepito in compensazione è certo, liquido ed esigibile, ritiene sia opportuno procedere alla compensazione del credito vantato dal Comune di Ragusa con il maggior credito vantato dai sigg. Cascone Veli, atteso altresì che il codice civile prevede all'art. 1241 c.c., la compensazione quale mezzo di estinzione delle obbligazioni (compensazione volontaria);

dato atto che la detta compensazione contabile, viene attuata in sede di pagamento del debito e incasso del creditore;

che a seguito della detta compensazione la somma da ripartire ai sigg. Cascone Veli e da depositare presso il M.E.F. ammonta ad € 41.373,81, quale differenza tra

l'importo di € 57.424,13 , dovuto dal Comune di Ragusa ai sigg. Cascone Veli ed € 16.050,32 quale importo dovuto all'Ente dai sigg. Cascone Veli, per i motivi di cui sopra;  
che l'ufficio espropriazioni ha predisposto le ordinanze di deposito nn. 4-5-6-7-8 e 9 inerenti la ripartizione, pro quota, delle spettanze dovute ai sigg. Cascone – Veli, per complessivi euro 41.373,81, così distinte:

per Cascone Veli Gaetana	la somma di € 10.343,45
per Cascone Veli Salvatore	la somma di € 10.343,45
per Cascone Veli Maria	la somma di € 10.343,45
Cascone Carmelo	la somma di € 3.44,82
Cascone Concetta	la somma di € 3.447,82
Cascone Angelo	la somma di € 3.447,82

Dato atto che il comune di Ragusa provvederà entro 90 giorni a perfezionare i relativi depositi per le somme dovute ai sigg. Cascone Veli

Per quanto sopra premesso;

Vista la deliberazione di C.c n.28 del 12 06.17 di “Riconoscimento della legittimità dei debiti, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 – sett. Affari Generali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32/117 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2017-2019 n.315 del 13.7.17.

Vista la propria precedente determinazione n. 1939 del 16 novembre 2017 con cui si è impegnata la spesa di euro 71.920,64 per provvedere a liquidare le spettanze derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 374/16.

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visto che il superiore importo trova copertura al cap. 2518.1 od.01.11.2.05.99.99.999 (utilizzo fondo rischi per spese legali)

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte espositiva del presente atto , qui si integralmente richiamate:

1. di accogliere la richiesta del legale dei sigg.ri Cascone Veli , avv. Gianbattista Schininà , di compensare, con regolarizzazione contabile dell'incasso e del pagamento, il credito di euro 16.050,32, vantato dal comune di Ragusa per spese di giudizio liquidate con la sentenza n.10751/2015,della Corte di Cassazione, con il maggiore credito di euro 71.920,64 vantato dai sigg.ri Cascone Veli in pendenza della sentenza della corte di Appello di Catania n.374/2016;
2. di liquidare la somma complessiva di euro 71.920,64 dovuta ai sigg.ri Cascone Veli (57.424,13 per indennità di esproprio ed euro 14.496,51 per spese processuali), come di seguito indicato :
  - a) euro 41.373,81 ( euro 57.424,13 meno euro 16.050,32), mediante deposito presso il M.E.F.- Ragioneria Territoriale dello Stato- Servizi Depositi – Palermo- quale spettanza dovuta ai sigg. Cascone Veli, a seguito della compensazione effettuata (euro ai sensi dell'art.1241 del c.c. e quale debito riconosciuto con deliberazione di C.C. n.28 del 12.6.17, contrassegnato al n. 3 lett."F" della predetta deliberazione, indennità di espropriazione ed occupazione di un terreno di loro proprietà sito in c.da Pianetti ed occorso per la realizzazione del collettore di acque bianche e per la revisione della rete per acque nere, in esecuzione della sentenza n. 374/16 della Corte di Appello di Catania, imputando la somma al cap.2518.1 , cod. bil. 01.11.2.05.99.99.999 impegno n. 1496/2017
  - b) per la somma di euro 16.050,32 autorizzare l'ufficio della ragioneria ad operare la regolarizzazione contabile a valere sul cap.2518.1 imp 1496/2017 per la parte spesa e di incassare la stessa somma di euro 16.053,32 sul cap. 340, codice bilancio 3.05.99.99.999 , in conto residui anno 2015, per la parte di entrata del credito vantato verso i sigg. Cascone Veli di cui alla sentenza n. 10751 del 25 maggio 2015 della Suprema Corte di Cassazione
  - c) per la rimanente somma di euro 14.496,51, pari alle spese processuali dovute al legale dei sigg.Cascone Veli, da liquidare con successivo atto direttamente all'avv. Giambattista Schininà , giusta nota del 09/11/2016 somma disponibile al cap.2518.1, imp.1497/17;
3. di ripartire ai sigg. Cascone Veli la superiore somma di euro 41.373,81 come da ordinanze di deposito che si allegano al presente atto.
4. Di dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs 267/2000, come preventivamente verificato.

---

Ragusa, 29/11/2017

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*